



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -
INTEGRAZIONI ALL'ART. 30 - DISTANZE**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAPA BRUNA PIERA - Presidente	Sì
2. MATLI ROBERTO - Assessore	Sì
3. PENNATI GIANPAOLO - Assessore	Sì
4. CATENAZZI ELENA - Consigliere	Sì
5. MORANDI MAGDA - Consigliere	Sì
6. DELLA FERRERA ROBERTO - Consigliere	Sì
7. DELLA VEDOVA GABRIELE - Consigliere	Sì
8. VALCI SILVANO - Consigliere	Giust.
9. BACHER VALERIA - Consigliere	Sì
10. SORMANI LINDA - Consigliere	Sì
11. VALSESIA MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Vicesegretario Comunale Signor MADER Dr Oscar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAPA BRUNA PIERA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 avente ad oggetto “Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale.

Dato atto che la deliberazione predetta prevedeva quanto segue:

- *i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione, secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo')’;*
- *il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;*

Visto l'art 891 del Codice civile che prevede che: *“Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.*

Dato atto che da parte dei cavatori della zona è stato lamentato che l'articolo predetto se applicato alle cave presenti sul territorio sarebbe veramente penalizzante, considerata l'altezza di svariati metri delle bancate rocciose.

Visto la nota, inserita da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola nell'ambito delle verifiche delle Procedura di V.I.A delle cave, prot. 3560 del 05/12/2018 della Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, che in merito precisa che *“il Settore scrivente, considerata la complessa documentazione trasmessa dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ed approfondito l'argomento anche con il supporto legale della Direzione Competitività del Sistema regionale, fatto salvo l'esistenza di regolamenti locali, evidenzia la validità dell'articolo 891 del Codice Civile anche nei casi di rapporti di vicinato tra una cava ed i fondi privati di diversa proprietà dove, pertanto, devono applicarsi le distanze dal confine previste dal succitato articolo.”.*

Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare il vigente regolamento edilizio comunale;

Di aggiungere, all'art.30 “Distanze (D)” il seguente capoverso: *“In tema di distanze delle cave dalle proprietà confinanti, sul territorio comunale, stante le caratteristiche del materiale oggetto di estrazione, non è applicabile l'art.891 c.c. che stabilisce le distanze per fosse e canali. La distanza dal confine, in relazione al piano di coltivazione presentato, viene definita in sede di autorizzazione finale da parte dell'Ente competente”.*

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per quanto sopra;

Con n. 10 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) Di aggiungere, all'art.30 "Distanze (D)" del vigente regolamento edilizio comunale il seguente capoverso: **"In tema di distanze delle cave dalle proprietà confinanti, sul territorio comunale, stante le caratteristiche del materiale oggetto di estrazione, non è applicabile l'art.891 c.c. che stabilisce le distanze per fosse e canali. La distanza dal confine, in relazione al piano di coltivazione presentato, viene definita in sede di autorizzazione finale da parte dell'Ente competente"**.
- 2) Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 2672000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : PAPA BRUNA PIERA

Il Vicesegretario Comunale
F.to : MADER Dr Oscar

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Parere regolarità Tecnica	Favorevole	30/04/2019	SCACIGA DELLA SILVA Geom. Mario	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-mag-2019

Formazza , lì 23/05/2019

Il Vicesegretario Comunale
F.to : MADER Dr Oscar

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Formazza , lì _____

Il Vicesegretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Vicesegretario Comunale
MADER Dr Oscar